



**Consorzio di Bonifica
Est Ticino-Villoresi**

Regione Lombardia

STATUTO

SOMMARIO

| | |
|---|----|
| CAPO I - NATURA GIURIDICA- SEDE- COMPENSORIO E PERIMETRO – FINALITA' – FUNZIONI – POTERE IMPOSITIVO..... | 4 |
| Art. 1 - Costituzione, natura giuridica, sede..... | 4 |
| Art. 2 - Territorio del Consorzio | 4 |
| Art. 3 - Finalità del Consorzio..... | 4 |
| Art. 4 - Funzioni del Consorzio | 5 |
| Art. 5 - Consorziati..... | 7 |
| Art. 6 - Rapporti con i consorziati | 8 |
| Art. 7 - Rete ed acque consortili..... | 9 |
| Art. 8 - Contributi e Canoni..... | 10 |
| CAPO II - ORGANI, UFFICI E SERVIZI..... | 11 |
| Art. 9 - Organi del Consorzio..... | 11 |
| SEZIONE I - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE..... | 11 |
| Art. 10 - Composizione del Consiglio di Amministrazione e Distretti elettorali... | 11 |
| Art. 11 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione | 12 |
| Art. 12 - Convocazione e funzionamento del Consiglio | 14 |
| Art. 13 - Elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Terzo Componente del Comitato Esecutivo..... | 15 |
| SEZIONE II - PRESIDENTE | 15 |
| Art. 14 - Funzioni del Presidente..... | 15 |
| Art. 15 - Vicepresidente..... | 16 |
| SEZIONE III - COMITATO ESECUTIVO..... | 16 |
| Art. 16 - Comitato Esecutivo | 16 |
| SEZIONE IV - REVISORE LEGALE | 16 |
| Art. 17 - Nomina e funzioni del Revisore Legale..... | 16 |

| | |
|---|----|
| <i>SEZIONE V - DISPOSIZIONI COMUNI</i> | 17 |
| Art. 18 - Accettazione delle cariche | 17 |
| Art. 19 - Durata delle cariche | 17 |
| Art. 20 - Inizio delle cariche, dimissioni, decadenza dalle cariche, vacanze e sostituzioni delle cariche. | 18 |
| Art. 21 - Revoca del Presidente, del Vice Presidente e del Terzo Componente del Comitato Esecutivo..... | 18 |
| Art. 22 - Indennità di carica e rimborso spese..... | 19 |
| Art. 23 - Direzioni | 19 |
| <i>SEZIONE VI- GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE</i> | 20 |
| Art. 24 - Esercizio finanziario | 20 |
| Art. 25 - Bilancio di Previsione | 20 |
| Art. 26 - Bilancio di Chiusura | 20 |
| <i>SEZIONE VII - AUTONOMIE GESTIONALI</i> | 21 |
| Art. 27 - Autonomie gestionali | 21 |
| CAPO III - NORME FINALI E TRANSITORIE | 21 |
| Art. 28 - Norma transitoria..... | 21 |

CAPO I - NATURA GIURIDICA- SEDE- COMPRENSORIO E PERIMETRO – FINALITA' – FUNZIONI – POTERE IMPOSITIVO

Art. 1 - Costituzione, natura giuridica, sede

1. Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, nominato in breve Est Ticino Villoresi o ETV, è stato costituito ai sensi della legge della Regione Lombardia 26.11.1984 n. 59 ed è retto dal presente Statuto nonché dalle norme vigenti in materia. Il Consorzio, è Ente pubblico economico a carattere associativo ai sensi dell'art. 79 della L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 s.m.i. ed è regolato dalla stessa Legge Regionale.
2. Il Consorzio formato con Decreto della Giunta Regionale n. 7647 del 19 maggio 1990, è continuatore delle finalità ed erede dei patrimoni dei seguenti enti: Consorzio dei Canali dell'Alta Lombardia (1872), Consorzio di irrigazione con le acque del Canale Villoresi (1912), Consorzio di miglioramento fondiario Eugenio Villoresi (1938), Consorzio di Bonifica Eugenio Villoresi (1975), Consorzio degli argini di seconda categoria di Po e Lambro (1874), Consorzio degli argini di seconda categoria di Zerbo ed Uniti (1913), Consorzio idraulico di terza categoria per le opere di sistemazione delle acque decadenti dell'Altipiano Pavese (1917), Consorzio idraulico e di miglioramento fondiario del Basso Pavese (1953).
3. Il Consorzio è un Ente appartenente al Sistema Regionale allargato (SIREG) istituito con l.r. 30/2006 e ss.mm.ii.
4. Il Consorzio ha sede legale in Milano, via Ariosto, 30. La sede può essere variata con delibera del Consiglio di Amministrazione approvata con maggioranza dei due terzi.

Art. 2 - Territorio del Consorzio

1. Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi opera nel comprensorio n. 2 come definito con il provvedimento di ripermimetrazione approvato dalla Giunta regionale della Lombardia con deliberazione n. IX/2994 dell'8 febbraio 2012 e successive modifiche, tra cui particolare importanza rivestono le più recenti D.g.r. 18/07/2016 - n. X/5427 e D.g.r. 19/09/2016 - n. X/5594 che hanno notevolmente ampliato i confini del comprensorio e il reticolo di competenza consortile.
2. L'elenco dei comuni e la mappa dei confini appartenenti al territorio consortile sono riportati nell'Allegato A al presente Statuto.
3. L'allegato può essere variato con atto di Regione Lombardia recepito dal Consiglio di amministrazione con deliberazione approvata con maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 3 - Finalità del Consorzio

1. Il Consorzio persegue le finalità di cui all'articolo 76 della l.r. n. 31/2008 s.m.i. ed in particolare:
 - a) la sicurezza idraulica del territorio comprensoriale;
 - b) l'uso plurimo e la razionale utilizzazione e valorizzazione delle risorse idriche e della rete sotto tutti gli aspetti ammessi dalle norme vigenti;

- c) la provvista, regimazione, tutela e corretto utilizzo delle acque irrigue, il risparmio idrico, l'attitudine alla produzione agro-zootecniche e forestali;
- d) la conservazione e la difesa del suolo, la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale ed urbano, anche ai fini della fruizione turistico-ricreativa e sportiva, nonché della costruzione di corridoi ecologici e di percorsi di mobilità lenta;
- e) la promozione e realizzazione di azioni e attività di carattere conoscitivo, culturale e divulgativo sulle tematiche della bonifica, delle risorse idriche e del suolo;
- f) l'interesse pubblico nel gestire le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali;
- g) la valorizzazione e preservazione del patrimonio materiale e immateriale consortile.

Art. 4 - Funzioni del Consorzio

1. Il Consorzio, per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 3, esercita le funzioni assegnate dalla legislazione statale e regionale.
2. Il Consorzio provvede alla elaborazione, nell'ambito delle proprie competenze, di proposte e osservazioni concernenti il Piano Generale Regionale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e ogni altro documento programmatico di competenza.
3. Il Consorzio elabora, adotta ed attua il Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e il piano di riordino irriguo.
4. Il Consorzio provvede alla progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio delle opere di bonifica di competenza statale e regionale concesse o affidate al Consorzio, nonché di ogni altra opera consortile con particolare riferimento a:
 - a) le opere di sistemazione e di adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acque superficiali o anche di falda a uso irriguo e altri usi produttivi e ambientali, nonché le opere di sistemazione degli impianti e dei manufatti di regolazione dei canali di bonifica e irrigazione;
 - b) le opere e gli impianti di difesa idraulica e idrogeologica;
 - c) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
 - d) le opere di cui all'articolo 166, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 s.m.i.;
 - e) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica agraria;
 - f) le opere finalizzate al mantenimento e al ripristino della funzionalità idraulica che, per la loro importanza idraulica, paesaggistica ed ambientale, costituiscono componente di salvaguardia e di valorizzazione del territorio;
 - g) le opere finalizzate alla manutenzione ed al ripristino ambientale e di protezione dalle calamità naturali rientranti nell'ambito dei comprensori di bonifica secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
 - h) le opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali mediante interventi di ripristino delle opere di bonifica e irrigazione, di manutenzione idraulica, di forestazione e di ripristino ambientale;

i) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione delle opere di cui sopra.

5. Il Consorzio provvede altresì:

- a) agli interventi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque, anche ad uso plurimo, a beneficio dei consorziati e per il raggiungimento delle finalità consortili;
- b) alla promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile di risanamento delle acque, anche al fine dell'utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 s.m.i.;
- c) alla progettazione realizzazione, manutenzione, gestione delle alzaie, delle banchine e degli argini, anche utilizzati come percorsi pedonali, ciclabili o equestri, con salvaguardia della relativa funzionalità ai fini della manutenzione del reticolo idrico;
- d) alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia e di sfruttamento del valore delle acque a diverso titolo;
- e) alla realizzazione di opere ed interventi per la navigazione interna nonché alla relativa attività di vigilanza sul demanio idroviario interno e idrovie collegate;
- f) alla attuazione e promozione anche tramite soggetti nazionali o regionali di cui fa parte o partecipa, di attività di studio, ricerca e sperimentazione di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché di attività di informazione e formazione degli utenti e di diffusione delle conoscenze circa la bonifica e l'irrigazione e le risorse acqua e suolo;
- g) a tutte le attività connesse al ruolo di Autorità di polizia idraulica nonché di autorità per il demanio idroviario;
- h) all'espressione del parere sulle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio, nonché del parere obbligatorio alla Provincia o Città Metropolitana previsto dalla normativa vigente;
- i) all'espressione di parere sul documento di polizia idraulica per l'individuazione del reticolo idrico minore di cui all'art. 3, comma 114, lettera a), della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi;
- j) alla esecuzione, a spese dei proprietari, delle opere di loro spettanza ove siano decorsi inutilmente i termini assegnati o comunque risulti impossibile, per il tempo decorso, l'esecuzione delle stesse nei termini stabiliti, a termini di legge 12 febbraio 1942, n. 183;
- k) a vigilare sull'adempimento da parte di terzi delle direttive e sull'attuazione delle attività e degli interventi stabiliti nel piano generale di bonifica, nei programmi triennali dell'attività di bonifica e di irrigazione, nei piani e programmi regionali, nel piano comprensoriale e nel piano irriguo e in generale sulle attività e le opere attinenti la bonifica e l'irrigazione;
- l) ad ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa del suolo, alla conservazione dinamica e alla valorizzazione del sistema e dello spazio rurale nonché alla tutela e gestione dalle risorse idriche attribuito dalla legge, dagli atti di programmazione, dalle convenzioni di cui all'art. 1 della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 s.m.i., nonché dai

provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi dello Stato, della Regione, degli Enti del Sistema Regionale, dell'Autorità di bacino, dell'AIPO, nonché degli enti locali.

6. Il Consorzio può altresì:

- a) svolgere l'attività di regolatoria e assistenza tecnica- amministrativa per conto di soggetti terzi;
- b) progettare, realizzare, mantenere, gestire strade, acquedotti, elettrodotti nonché opere di protezione civile e opere di navigazione e altre infrastrutture per la valorizzazione dello spazio rurale;
- c) realizzare opere ed interventi per il turismo connesso alle acque e al territorio rurale;
- d) assistere la proprietà consorziata fornendo servizi di progettazione, realizzazione, gestione della rete idrica e anche assistenza per quanto concerne la trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende;
- e) erogare su richiesta, per conto e a spese del richiedente, servizi di progettazione, di esecuzione e di manutenzione delle opere irrigue e di bonifica di competenza privata, volontarie od obbligatorie, anche comuni a più fondi;
- f) su richiesta degli enti competenti, progettare e realizzare, mantenere e gestire le opere e gli impianti di cui all'articolo 77 della l.r. n. 31/2008 s.m.i. di competenza regionale, purché previste nella programmazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 marzo 2016, n. 4 s.m.i.;
- g) erogare in via convenzionata i servizi agli enti locali e agli enti del Sistema Regionale per la progettazione di opere pubbliche, per la redazione di piani, per la formazione degli elenchi dei corsi d'acqua del reticolo minore, nonché per la gestione del reticolo idrico minore stesso e, in genere, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio rurale;
- h) promuovere iniziative per valorizzare la competitività e l'economia del sistema agricolo e agro-alimentare e per sostenere lo sviluppo socio-economico, territoriale e ambientale del comprensorio, coordinando le attività di bonifica e di irrigazione con le altre azioni svolte dalla Regione, dagli Enti locali e dagli Enti del Sistema Regionale per la gestione delle risorse idriche e per la pianificazione del territorio;
- i) assumere, nel rispetto dei differenti livelli di autonomia, i compiti e funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario e di tutti gli altri soggetti operanti nel settore e nell'ambito del comprensorio consortile;
- j) assumere le funzioni di Consorzio idraulico e di Consorzio di contribuenza nei confronti anche di non consorziati che usufruiscano del beneficio delle opere di bonifica.

Art. 5 - Consorziati

1. In conformità all' articolo 79 della Legge Regionale n. 31/2008 s.m.i. sono consorziati:

- a) i proprietari degli immobili pubblici e privati, agricoli ed extra-agricoli ricadenti nel comprensorio che traggono beneficio dalle opere di bonifica gestite dal Consorzio e da altre opere ed iniziative assimilabili a quelle di bonifica;
- b) i conduttori singoli o associati che per legge o per contratto sono tenuti a pagare i contributi consortili;

c) i soggetti sottoscrittori di acque consortili e gli utilizzatori a qualsiasi titolo e uso delle acque in gestione al Consorzio o delle loro riproduzioni (risorgenze, colature ecc.), per via superficiale o sotterranea e della rete;

d) i beneficiari della tutela ambientale, di valorizzazione a fini fruitivi dei territori ed in generale di ogni altra attività consortile quando previsto da apposito atto del Consiglio d'Amministrazione o da norme superiori cogenti.

2. Gli Enti locali, compresi nel territorio comprensoriale, sono iscritti in un albo consortile come rappresentanti dell'interesse diffuso alla tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica connesse alla corretta gestione della rete idrica e del suo intorno territoriale oltre che alla tutela delle acque di superficie e sotterranee.
3. I consorziati, ad ogni effetto di legge e del presente Statuto, sono iscritti nel catasto o in albi consortili ed il loro rapporto con il Consorzio è disciplinato dalle norme statutarie e regolamentari che li riguardano.
4. Il vincolo consortile e i relativi diritti ed obblighi, avendo natura reale, si trasmettono di diritto in tutti coloro che per qualsiasi titolo, anche particolare, diventano proprietari o comproprietari dei terreni e degli altri beni iscritti nel catasto o negli albi consortili.
5. I proprietari iscritti pro-indiviso nel catasto o in albi consortili sono considerati come un solo Consorziato e sono solidali tra loro per il pagamento dei contributi che gravano sui terreni e sugli altri beni in comproprietà; essi sono rappresentati da un solo comproprietario nei rapporti col Consorzio, senza pregiudizio del vincolo di solidarietà, e di norma la rappresentanza deve risultare da mandato notarile conferito da tanti comproprietari che rappresentino più della metà dell'intera comunione. In mancanza di tale mandato la comunione è rappresentata di diritto dal primo intestatario nella corrispondente partita del catasto consortile.

Art. 6 - Rapporti con i consorziati

1. Le modalità di gestione dei rapporti con i consorziati saranno disciplinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
2. I Consorziati sono tenuti a dichiarare al Consorzio il proprio codice fiscale, il domicilio e, ove presente, l'indirizzo elettronico, ai fini dell'invio delle comunicazioni consortili. In caso di mancanza della dichiarazione di domicilio il Consorzio effettua le comunicazioni all'ultima residenza conosciuta del Consorziato ovvero mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Consorzio e all'Albo pretorio del Comune ove trovasi il terreno o il bene beneficiato a cui la comunicazione si riferisce.
3. Ciascun Consorziato ha l'obbligo:
 - a) di lasciare in disponibilità del Consorzio – alle condizioni e con le modalità da concordare – tutti i cavi, aste di fontanili, fossi, rogge, opere idrauliche e i relativi edifici ed opere di proprietà del consorziato stesso, per permettere la condotta, distribuzione e impiego delle acque consorziali e per la raccolta, traduzione e scarico dell'acqua di riproduzione e delle colature;
 - b) di consentire al Consorzio, previo avviso scritto e alle condizioni e con le modalità da concordare, di attraversare i beni di proprietà del Consorziato stesso, con cavi, acquedotti ed opere di qualsiasi natura, per la traduzione, dispensa, scolo e raccolta delle acque consorziali, con la facoltà per il Consorzio, ove venissero

- intercettati passaggi o strade, di stabilire nuovi transiti sui fondi dei Consorziati, con il minor danno possibile;
- c) di permettere al Consorzio di eseguire sui fondi del Consorzio stesso, esperimenti attinenti ai metodi di irrigazione;
 - d) di comunicare al Consorzio notizie, informazioni e dati statistici relativi al proprio ordinamento irriguo e colturale e i volumi delle eventuali acque derivate da pozzi;
 - e) di permettere al Consorzio di praticare sui fondi di proprietà del Consorzio stesso i passaggi necessari per il trasporto dei materiali occorrenti per la costruzione e riparazione di canali e di edifici consorziali e di fare sui fondi stessi estrazione di materiale, cave di prestito, deposito ecc.;
 - f) di consentire al personale del Consorzio e a qualsiasi altra persona incaricata dal Consorzio il diritto di passaggio sulle sponde dei canali per lo svolgimento dei loro compiti ed altresì la facoltà di accesso ai fondi, negli edifici e negli stabilimenti di proprietà del Consorzio stesso, per ogni controllo inerente all'uso dell'acqua;
 - g) di permettere al Consorzio di impiantare, sui beni di proprietà del Consorzio stesso, linee elettriche e di rete dati con la facoltà di accesso ai beni stessi per tutte le operazioni di impianto e di manutenzione e con la possibilità, ove necessario, di procedere al taglio dei rami delle eventuali piante presenti lungo le linee stesse.
4. Nell'esercitare le facoltà sopraindicate, il Consorzio avrà cura di arrecare il minor danno possibile, provvedendo – ove sia previsto – a corrispondere le relative indennità, che saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle norme e dei valori vigenti.
5. Ciascun Consorzio ha la responsabilità civile e penale di ogni fatto o atto che turbi o pregiudichi il buon andamento del Consorzio e dei servizi consortili, anche se commesso dai suoi affittuari, agenti, dipendenti o incaricati.
6. Il Consiglio di Amministrazione determina con Regolamento le somme che il Consorzio deve corrispondere a titolo di penale o sanzione per il mancato adempimento degli obblighi consortili e le relative modalità di riscossione.

Art. 7 - Rete ed acque consortili

1. La rete consortile è costituita dall'insieme dei canali e delle opere idrauliche fondamentali per la gestione, distribuzione delle acque consortili, per l'allontanamento delle acque in eccesso e per l'esercizio delle attività di polizia idraulica. Tali opere sono gestite dal Consorzio nell'interesse generale del comprensorio.
2. La rete consortile è costituita da:
- a) canali e opere idrauliche di proprietà del Consorzio o in servitù allo stesso;
 - b) canali e opere idrauliche demaniali, affidati, trasferiti o concessi;
 - c) canali e opere idrauliche private in uso, gestione e disponibilità del Consorzio stesso;
 - d) altri canali sui quali il Consorzio esercita la sola attività di polizia idraulica.
3. Il Consorzio assume in uso, gestione e disponibilità corsi d'acqua pubblici previ specifici atti di affidamento delle competenti Autorità. Il Consorzio con delibera del Consiglio d'Amministrazione può assumere in proprietà, in uso o disponibilità opere idrauliche, canali, rogge e fontanili privati, in base ad accordi stipulati con i titolari dei corsi d'acqua stessi.

4. Il Consiglio d'Amministrazione approva specifico regolamento di polizia idraulica con l'individuazione della rete consortile e la sua tutela.
5. Alla gestione dell'irrigazione il Consorzio provvede tramite le acque consortili, derivate da fonti idriche interne ed esterne al comprensorio, comprese le acque risorgive e di falda. Le acque consortili, derivate dalla rete naturale, previa concessione di derivazione delle stesse, sono avviate alle utilizzazioni previste.
6. L'uso delle acque consortili si distingue in irriguo (agricolo) ed extra-irriguo (extra-agricolo). L'uso irriguo è normalmente prioritario rispetto a quello extra-irriguo.
7. Per ottenere un utilizzo della risorsa idrica razionale e rispondente all'interesse generale il Consorzio persegue il riordino del reticolo idrico nell'ambito del proprio territorio e l'uso e il riuso plurimo delle acque.
8. Al fine di conseguire e migliorare l'equo riparto delle disponibilità idriche in tutto il comprensorio il Consorzio promuove l'interconnessione delle reti.
9. Il Consorzio, in mancanza del raggiungimento spontaneo di un equilibrio fra i diversi utenti, si riserva di fissare massimali di superfici dedicabili a ciascuna coltura, anche a rotazione fra gli stessi utenti.
10. Il Consorzio si riserva la possibilità di suddividere gli utenti in fasce al fine di definire i diversi livelli di accesso alla risorsa idrica.
11. Nei casi di carenza d'acqua, alle dispense irrigue sono applicate riduzioni temporanee che debbono essere, nei limiti del possibile, equamente ripartite tra tutte le dispense stesse o appartenenti alla stessa fascia, se definite come previsto al comma precedente. Rimane fermo l'obbligo del Consorziato al pagamento dei contributi corrispondenti alle intere portate prenotate.

Art. 8 - Contributi e Canoni

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4 e di quelle comunque assegnate dallo Stato e dalla Regione, il Consorzio ha il potere di imporre contributi a carico dei proprietari dei beni immobili, sia agricoli che extra-agricoli, siti nel comprensorio del Consorzio che traggono beneficio dalle opere di bonifica, secondo la disciplina di cui alla l.r. n. 31/2008 s.m.i.
2. Chiunque, ancorché non consorziato, utilizzi a qualsiasi titolo e uso acque superficiali o sotterranee oppure canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, è tenuto a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto, in relazione alla stretta connessione esistente nei comprensori irrigui tra acque superficiali e acque sotterranee e alla funzione svolta dalla rete dei colatori, mantenuta e gestita dai consorzi di bonifica anche a vantaggio degli utenti non agricoli.
3. Gli Enti locali che, per l'esercizio di funzioni di loro competenza, utilizzano servizi e opere di bonifica sono inoltre chiamati a contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse in misura proporzionale al beneficio ottenuto.
4. La Regione può affidare al Consorzio, previa convenzione, la realizzazione e la relativa progettazione, manutenzione e gestione delle opere e impianti di cui all'art. 77 della l.r. n. 31/2008 s.m.i. che interessano corsi d'acqua del reticolo principale, purché previste nella programmazione di cui all'art. 3 della l.r. 15 marzo 2016, n. 4 s.m.i.. Il Consorzio

determina gli oneri in rapporto ai benefici conseguiti dagli immobili ubicati nel comprensorio di bonifica e irrigazione con la realizzazione delle opere, li individua nel piano di classificazione di cui all'articolo 90 della l.r. n. 31/2008 s.m.i. e provvede alle relative attività di riscossione e di introito. Le somme introitate sono destinate alla manutenzione e alla gestione delle opere e degli impianti da parte del Consorzio, fatte salve le spese sostenute dal Consorzio per l'individuazione degli oneri.

5. I contributi consortili sono riscossi direttamente, o per mezzo dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, oppure nelle altre forme previste dalla legge statale e regionale.
6. Le modalità di riscossione dei relativi contributi e canoni saranno disciplinate con appositi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO II - ORGANI, UFFICI E SERVIZI

Art. 9 - Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Revisore Legale.

SEZIONE I - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10 - Composizione del Consiglio di Amministrazione e Distretti elettorali

1. Il Consiglio d'Amministrazione è eletto dai consorziati con le procedure previste dal Regolamento elettorale regionale e da quello integrativo consortile ed è composto da 15 membri di cui:
 - a. 12 componenti eletti dagli aventi diritto al voto organizzati in distretti elettorali;
 - b. un rappresentante dei Comuni, eletto dall'assemblea dei Sindaci dei Comuni interessati al comprensorio consortile;
 - c. un rappresentante della Provincia nel cui territorio ricade la maggior superficie comprensoriale del Consorzio;
 - d. un rappresentante della Regione Lombardia.
2. Ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione il Consorzio si articola in 4 distretti territoriali e un distretto funzionale come da Allegato B al presente Statuto.
3. I quattro distretti territoriali, calibrati sulle peculiarità del territorio comprensoriale e sull'organizzazione idraulica e gestionale, eleggono 9 consiglieri. Il Consorzio si suddivide nei seguenti distretti territoriali:
 - Villoresi Ovest;
 - Villoresi Est e Martesana;
 - Navigli del Ticino;
 - Basso Pavese.

4. La ripartizione del numero dei consiglieri tra i differenti distretti territoriali viene calcolata tenendo conto della contribuenza determinata sulla base dei dati del bilancio preventivo relativi all'ultimo anno disponibile. Il numero dei consiglieri assegnato è arrotondato all'unità più vicina.
5. I consorziati che usufruiscono di benefici di tipo ambientale, fruitivo, territoriale e dell'uso delle acque sotterranee costituiscono il distretto funzionale "Beneficio ambientale", che ricomprende tutto il territorio consortile. A detto distretto sono assegnati 3 consiglieri.
6. Il numero dei distretti e dei Consiglieri a loro spettanti può essere modificato, in seguito a mutamenti significativi della contribuenza o dell'assetto territoriale o funzionale, dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazione approvata con una maggioranza dei due terzi, in conformità all'articolo 8 del r.r. 1/2012 s.m.i.. La modifica del numero dei distretti territoriali dovrà essere approvata dalla Giunta regionale, così come previsto dalla l.r. 31/2008 s.m.i..
7. Le modalità di elezione sono definite dal regolamento elettorale regionale e consortile nel rispetto dei criteri di cui all'art. 82 della l.r. n. 31/2008 s.m.i.

Art. 11 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione opera per il raggiungimento degli interessi generali di tutti i consorziati e del comprensorio.
2. Il Consiglio di Amministrazione per l'espletamento delle proprie funzioni si avvale del Comitato Esecutivo.
3. Al Consiglio di Amministrazione è tenuto a partecipare, senza diritto di voto, il Direttore Generale o suo delegato.
4. Le deliberazioni sono prese, a maggioranza relativa dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Maggioranze particolari possono essere fissate dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
5. Spetta al Consiglio di Amministrazione:
 - a) nella prima seduta di inizio mandato convalidare gli eletti ed eleggere nel proprio seno, tra i componenti di cui alla lettera a) del precedente art. 10 comma 1, il Presidente e il Vice Presidente e il Terzo Componente del Comitato Esecutivo;
 - b) convocare l'assemblea degli aventi diritto al voto, fissare la data delle elezioni, approvare l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto e decidere in materia di reclami contro l'accettazione delle liste dei candidati;
 - c) fissare le indennità di carica dei componenti il Comitato Esecutivo, il compenso annuo del Revisore Legale, il compenso giornaliero del Revisore supplente, nonché i compensi dei componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza;
 - d) adottare, col voto favorevole di almeno 10 componenti, lo Statuto e le relative modifiche;
 - e) adottare il piano comprensoriale di bonifica di irrigazione e di tutela del territorio rurale;
 - f) adottare il piano di classificazione degli immobili del comprensorio per il riparto degli oneri di contribuenza;

- g) approvare una relazione programmatica di inizio mandato e una relazione di fine mandato;
- h) approvare gli indirizzi generali per il funzionamento dell'ente;
- i) approvare l'organizzazione del Consorzio compresi i piani di organizzazione variabile delle aree operative e dei servizi consortili;
- j) approvare il regolamento integrativo del regolamento regionale elettorale nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 82 l.r. 31/2008 s.m.i. e dal regolamento regionale sul procedimento elettorale, ove non in contrasto;
- k) approvare il piano assunzioni del personale dell'Ente;
- l) approvare, su proposta del Comitato Esecutivo, il bilancio di previsione, le variazioni al medesimo, il rendiconto e la determinazione dei contributi e canoni consortili;
- m) approvare il programma degli acquisti di forniture e servizi, il programma dei lavori pubblici previsti dalla normativa vigente e i programmi di attività del Consorzio;
- n) approvare gli accordi di programma, gli accordi quadro, i protocolli di intesa;
- o) approvare la stipula delle convenzioni con soggetti pubblici o privati individuandone il soggetto autorizzato alla firma;
- p) approvare il modello organizzativo e di gestione ex d.lgs. n. 231/2001, il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed il codice etico di comportamento;
- q) approvare il piano di riordino irriguo;
- r) approvare gli atti regolamentari riferiti alla gestione delle acque, della rete;
- s) approvare la presentazione delle istanze di concessione di derivazione di acqua pubblica individuandone il soggetto autorizzato alla firma;
- t) definire l'elenco dei canali e delle opere idrauliche costituenti la rete consortile;
- u) disporre le assunzioni in uso di strutture e canali pubblici e privati;
- v) deliberare sulla variazione della sede legale del Consorzio;
- w) deliberare sull'acquisto, la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari e su ogni variazione dell'assetto patrimoniale;
- x) deliberare sulle modalità di riscossione dei contributi e canoni consortili;
- y) deliberare l'assunzione di mutui e altre forme di accesso al credito;
- z) deliberare la partecipazione ad enti, società od associazioni, che comunque presentino interesse per il Consorzio o per le attività consortili;
- aa) individuare i criteri per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e istituzioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e integrità;

- bb) nominare, licenziare o revocare il Direttore Generale e deliberare il relativo trattamento economico e, qualora lo ritenga necessario, nominare il Vice Direttore con funzioni vicarie;
 - cc) nominare, licenziare e promuovere i Dirigenti;
 - dd) nominare, revocare l'Organismo di Vigilanza e il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 - ee) individuare il datore di lavoro ai sensi della normativa della sicurezza con conferimento di apposita delega di spesa;
 - ff) nominare apposite commissioni per affrontare particolari aspetti o problemi gestionali del Consorzio;
 - gg) autorizzare la promozione dell'azione legale, la resistenza in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale nonché eventuali transazioni;
 - hh) conferire le funzioni di ufficiale rogante degli atti di interesse del Consorzio a dipendenti in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di titolo equipollente;
 - ii) stabilire le modalità per la trattazione, la definizione degli accordi sindacali integrativi e l'approvazione degli stessi.
6. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le materie di propria competenza al Comitato Esecutivo. La delega non preclude al Consiglio di Amministrazione di deliberare nelle medesime materie, avocando a sé la competenza delegata.

Art. 12 - Convocazione e funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato e presieduto dal Presidente non meno di sei volte l'anno.
2. Deve altresì essere convocato su istanza del Revisore Legale, ovvero quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica, con l'indicazione degli argomenti da trattare, entro trenta giorni dalla richiesta stessa.
3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo di norma nella sede consorziale ovvero in altra località scelta dal Presidente e possono essere svolte anche in modalità telematica purché vi sia la corretta identificazione dei soggetti anche ai fini della validità delle votazioni.
4. La convocazione deve essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), o qualsiasi altro mezzo idoneo e spedita ai Consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, l'ordine del giorno nonché, eventualmente le modalità per la partecipazione telematica alla riunione.
5. Con il consenso scritto degli interessati la convocazione può essere eseguita con posta elettronica ordinaria.
6. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta fino a due giorni prima della data della riunione.
7. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso,

qualora un terzo dei Consiglieri lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita a una successiva seduta, da tenersi almeno 24 ore dopo.

8. Per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente e del Terzo Componente del Comitato Esecutivo, il Consigliere più anziano di età convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede per la prima seduta. La convocazione è inviata entro il 31 dicembre e la prima seduta si terrà entro il 15 gennaio presso la sede del Consorzio.
9. Per la revoca e la pronuncia di decadenza del Presidente e/o del Vice Presidente, il Consiglio è convocato e presieduto dal Consigliere anziano.
10. Il Consiglio di Amministrazione approva il regolamento di funzionamento che ne disciplina i poteri di iniziativa dei Consiglieri, le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio e gli altri aspetti non direttamente previsti dallo Statuto.

Art. 13 - Elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Terzo Componente del Comitato Esecutivo

1. Per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente e del Terzo Componente del Comitato Esecutivo, da tenersi con distinte votazioni con voto limitato ad un nominativo, è richiesto il voto favorevole di 8 Consiglieri del Consiglio di Amministrazione; dopo due votazioni infruttuose sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
2. In caso di parità di voti si procederà a ballottaggio ed in caso di ulteriore parità risulterà eletto il componente più anziano di età.
3. Sino alla nomina del Presidente, le funzioni del Presidente sono assunte dal Consigliere più anziano in ordine di età.

SEZIONE II - PRESIDENTE

Art. 14 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio. In particolare il Presidente:
 - a) convoca, decide l'ordine del giorno e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
 - b) vigila sull'esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione e Comitato Esecutivo e promuove, direttamente o avvalendosi del Direttore Generale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Consorzio;
 - c) sottoscrive gli accordi di programma, gli accordi quadro, i protocolli di intesa approvati dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e istituzioni, secondo i criteri approvati dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) compie gli atti conservativi dei diritti del Consorzio e promuove, direttamente o avvalendosi del Direttore Generale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Consorzio;
 - f) promuove, tramite ordinanza, tutte le azioni necessarie per la tutela e l'incolumità pubblica con particolare riferimento all'uso delle alzaie, banchine e alla sicurezza della navigazione;

- g) compie tutti gli altri atti demandati dal presente Statuto e dalla legge quale legale rappresentante del Consorzio;
- h) può delegare i consiglieri di amministrazione per rappresentare il Consorzio o per gestire materie specifiche in sua vece;
- i) può sottoscrivere tutti gli atti bancari e porre in essere tutte le azioni necessarie ad operare sui conti correnti intestati al Consorzio.

Art. 15 - Vicepresidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Terzo Componente del Comitato, ed in assenza o impedimento di questi dal Consigliere anziano.

SEZIONE III - COMITATO ESECUTIVO

Art. 16 - Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è articolazione interna del Consiglio di Amministrazione ed è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Terzo Componente con la partecipazione, senza diritto di voto, del direttore generale o suo delegato.
2. Il Comitato Esecutivo ha competenza su tutti gli atti necessari a garantire la corretta applicazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e in generale su quanto delegatogli dal Consiglio di Amministrazione con deliberazioni approvate con la maggioranza assoluta degli aventi diritto nonché su quanto previsto dal presente Statuto.
3. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono comunicate nella prima seduta utile al Consiglio di Amministrazione.
4. Il Comitato Esecutivo delibera, in caso di urgenza, su ogni materia. Tali deliberazioni sono presentate nel primo Consiglio di Amministrazione utile per la ratifica.
5. Il Comitato Esecutivo verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, relazionando al Consiglio di Amministrazione.
6. Il Comitato Esecutivo viene convocato dal Presidente senza formalità specifiche.

SEZIONE IV - REVISORE LEGALE

Art. 17 - Nomina e funzioni del Revisore Legale

1. Il Consiglio regionale nomina il Revisore Legale del Consorzio e un supplente, al fine di assicurare la necessaria continuità nell'attività di controllo, iscritti regolarmente nel registro dei Revisori Legali, con i compiti di cui all'articolo 20 del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123 s.m.i.
2. Il supplente sostituisce il Revisore Legale, per il tempo necessario, in caso di impedimento temporaneo. In caso di dimissioni, decadenza, morte o impedimento permanente, il revisore legale è sostituito dal supplente fino alla nomina del nuovo Revisore Legale ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 4 dicembre 2009, n. 25 s.m.i.

3. Il Revisore Legale e il suo supplente vengono nominati per un periodo corrispondente al mandato degli organi elettivi o del commissario regionale.
4. Il Revisore Legale vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.
5. A tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a partecipare il Revisore Legale con facoltà di esprimere e far mettere a verbale il proprio parere. Lo stesso Revisore può assistere alle adunanze del Comitato Esecutivo, con facoltà di esprimere e far mettere a verbale il proprio parere.
6. Il Revisore Legale può, in qualsiasi momento, procedere ad atti d'ispezione e di controllo redigendo apposito verbale.
7. In caso di riscontro di gravi irregolarità il Revisore Legale ha facoltà di richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta medesima. Nel caso di accertamento di atti illegittimi adottati dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo, dal Presidente o dai dirigenti, il Revisore Legale segnala tempestivamente la circostanza agli uffici regionali.

SEZIONE V - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 18 - Accettazione delle cariche

1. L'elezione dei Consiglieri di Amministrazione si perfeziona con l'accettazione, che dovrà essere comunicata per iscritto al Consorzio entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.
2. Tale avviso dovrà essere inviato, con raccomandata A.R. o a mezzo P.E.C. entro tre giorni dalla data di proclamazione o della votazione.
3. In difetto di accettazione dell'elezione a consigliere entro i termini indicati colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed al suo posto subentra chi ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore. Anche in tale ipotesi si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo ed il termine di cui al 2 comma decorre, rispettivamente, dalla data di proclamazione integrativa o dalla data di scadenza del termine per l'accettazione.
4. L'accettazione della nomina ad altre cariche può avvenire direttamente durante la seduta di nomina, con dichiarazione inserita a verbale e in mancanza verrà inviato apposito avviso secondo quanto previsto al comma 2.
5. In caso di mancata accettazione della carica di Presidente o del Vice Presidente o del Terzo Componente del Comitato Esecutivo, il Consiglio d'Amministrazione procederà a nuova elezione degli stessi.

Art. 19 - Durata delle cariche

1. I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
2. La scadenza di tutti gli organi si verifica in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno di mandato, anche se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1 gennaio del primo anno di inizio mandato.

3. Qualora i nuovi organi non siano stati eletti o nominati, ovvero non siano ancora intervenute le accettazioni di cui all'articolo precedente, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono prorogati per non oltre 45 giorni, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
4. Gli atti adottati oltre il termine del comma precedente sono comunque nulli.

Art. 20 - Inizio delle cariche, dimissioni, decadenza dalle cariche, vacanze e sostituzioni delle cariche.

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente e il Terzo Componente del Comitato Esecutivo entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente art. 18.
2. Nella prima seduta del Consiglio, in sede di convalida degli eletti, il Consiglio stesso verifica le condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei Consiglieri, nonché l'assenza di condizioni di inconferibilità.
3. Analogamente nel caso di sostituzione dei Consiglieri nel corso del mandato il Consiglio procede alla verifica di tali condizioni prima di procedere a qualsiasi altra deliberazione.
4. Le modalità di verifica delle condizioni di eleggibilità, di compatibilità dei Consiglieri, l'assenza di condizioni di inconferibilità nonché le modalità attraverso le quali rassegnare le dimissioni o comunicare la decadenza dalle cariche e i casi di vacanza o di sostituzione delle cariche, sono disciplinati in apposito atto regolamentare.

Art. 21 - Revoca del Presidente, del Vice Presidente e del Terzo Componente del Comitato Esecutivo

1. Su proposta di almeno la metà dei Consiglieri in carica il Consiglio di Amministrazione può revocare il Presidente o il Vice Presidente o il Terzo Componente del Comitato Esecutivo.
2. La proposta di revoca è presentata congiuntamente per iscritto al Direttore Generale del Consorzio che provvede alla sua immediata protocollazione ed a trasmetterla in copia conforme al Presidente del Consorzio, al Consigliere anziano nonché al Vice Presidente o al Terzo Componente del Comitato Esecutivo eventualmente interessati dalla proposta di revoca.
3. Il Consigliere anziano provvede a convocare il Consiglio in una data compresa fra il decimo ed il ventesimo giorno dalla proposta di revoca.
4. La revoca è approvata con provvedimento motivato e col voto favorevole di almeno 10 componenti, espresso in forma palese per appello nominale.
5. Nella stessa seduta si procede alla elezione del Presidente o del Vice Presidente o del Terzo Componente del Comitato Esecutivo in sostituzione dei revocati.
6. Alla seduta non sono ammessi componenti degli uffici od estranei ad eccezione del Direttore Generale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante ed esprime il parere di regolarità amministrativa.

Art. 22 - Indennità di carica e rimborso spese

1. Al Presidente, al Vice Presidente e al Terzo Componente del Comitato Esecutivo è corrisposta un'indennità annua di carica, stabilita dal Consiglio di Amministrazione nei limiti previsti dalla normativa vigente.
2. I componenti il Consiglio di Amministrazione partecipano a titolo gratuito alle sedute di tale organo. Al Revisore Legale viene corrisposto un compenso annuo, ridotto degli eventuali importi di cui al comma successivo.
3. Al Revisore Legale supplente viene corrisposto un compenso per ogni giornata di attività in cui opera in sostituzione del Revisore titolare.
4. A tutti i componenti degli organi sarà corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'ufficio.

Art. 23 - Direzioni

1. La gestione amministrativa del Consorzio è esercitata dal Direttore Generale, anche attraverso i Direttori di Area e gli uffici, in attuazione dei provvedimenti assunti dagli organi.
2. Il Direttore Generale è assunto esclusivamente con contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 83 della Legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 e smi.
3. Ferma restando la funzione di vigilanza del Revisore Legale, spetta al Direttore Generale il controllo di regolarità amministrativa degli atti del consorzio.
4. Il Direttore Generale dirige e coordina i direttori d'Area, organizza le aree e ottimizza i servizi consortili secondo quanto dettato dal presente Statuto e dal Regolamento di Organizzazione.
5. Il Direttore Generale, sulla base degli ordinamenti vigenti e in base alle deleghe generali e specifiche ricevute dal Consiglio d'Amministrazione o dal Comitato Esecutivo:
 - a) adotta tutte le azioni che reputa necessarie od opportune per adempiere agli obblighi statutari, ai regolamenti, alle deliberazioni e agli obiettivi fissati dagli Organi consortili;
 - b) agisce in nome e per conto del Consorzio, nei limiti delle proprie competenze, e firma tutti gli atti che non siano di competenza di altri Organi;
 - c) supervisiona tutti gli atti e i documenti da sottoporre all'esame degli Organi consortili;
 - d) partecipa a tutte le riunioni degli Organi consortili con le modalità e le facoltà indicate dallo Statuto e dai regolamenti;
 - e) è il capo gerarchico di tutto il personale;
 - f) laddove non previsto diversamente da specifici atti del Consiglio di Amministrazione, procede all'assunzione, in conformità al piano assunzioni deliberato dal Consiglio, alla promozione o licenziamento del personale e adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i dipendenti;

- g) riferisce agli Organi consortili, in merito alla situazione generale e all'attività del Consorzio;
 - h) può disporre ispezioni per verificare il funzionamento corretto delle diverse gestioni e sulle eventuali irregolarità riscontrate e ne riferisce al Consiglio d'Amministrazione o al Comitato Esecutivo.
6. I Direttori d'Area, sulla base delle direttive ricevute dal Direttore Generale organizzano le aree e ottimizzano i servizi consortili loro affidati secondo quanto dettato dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione. Essi perseguono gli obiettivi definiti negli atti consortili anche attraverso l'adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno.

SEZIONE VI- GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Art. 24 - *Esercizio finanziario*

1. L'unità temporale della gestione del Consorzio è l'esercizio finanziario che ha durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Art. 25 - *Bilancio di Previsione*

1. Il bilancio di previsione è lo strumento contabile di tipo preventivo che ha lo scopo di prevedere in anticipo i ricavi e i costi stimati del Consorzio per l'esercizio finanziario.
2. Il bilancio di previsione è composto da due documenti principali, il bilancio di previsione operativo che sintetizza il conto economico preventivo e la previsione dei flussi di cassa che mostra i flussi finanziari derivanti da previsioni economiche, investimenti e cassa.
3. Unitamente al bilancio di previsione vengono determinati e approvati, mediante l'applicazione del Piano di Classificazione degli Immobili, i contributi consortili riferiti all'esercizio finanziario.
4. Il bilancio di previsione è approvato non oltre il termine del 20 dicembre dell'esercizio finanziario precedente.
5. Il bilancio di previsione, predisposto dagli uffici, è proposto al Consiglio di Amministrazione dal Comitato Esecutivo unitamente alla relazione accompagnatoria. Il bilancio di previsione è sottoposto preventivamente al parere del Revisore Legale, che redige apposita relazione.

Art. 26 - *Bilancio di Chiusura*

1. La gestione del Consorzio è unica, com'è unico il suo bilancio. Al fine di garantire la massima trasparenza delle informazioni, nella gestione contabile e, di conseguenza, nel bilancio vengono separatamente rilevate le operazioni relative all'attività di natura istituzionale (così come individuate dallo Statuto e dalla normativa vigente) e quelle relative al complesso di attività svolte in regime di impresa, di natura commerciale.
2. Il bilancio del Consorzio, ispirato ai principi civilistici, è finalizzato a fornire un quadro complessivo dei costi e dei ricavi, nonché delle variazioni patrimoniali e finanziarie e risponde ai requisiti di chiarezza, veridicità, correttezza, prudenza, imparzialità, comparabilità, equilibrio economico e competenza.
3. La gestione amministrativo contabile è regolamentata, nei suoi aspetti finanziari, sulla base dei principi contabili generali e del modello economico-patrimoniale, coerente

con la disciplina civilistica prevista agli artt. 2423 e ss. del Codice Civile, adattato alle peculiarità dell'Ente.

4. Il bilancio di chiusura è approvato entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
5. Il bilancio di chiusura è composto da:
 - a) Stato Patrimoniale;
 - b) Conto Economico;
 - c) Rendiconto Finanziario;
 - d) Nota integrativa;
 - e) Altra documentazione prevista dalla legge.
6. Il bilancio di chiusura, predisposto dagli uffici, è proposto al Consiglio di Amministrazione dal Comitato Esecutivo, previo parere del Revisore Legale che redige apposita relazione.

SEZIONE VII - AUTONOMIE GESTIONALI

Art. 27 - Autonomie gestionali

1. Nel territorio consortile possono essere attivate o riconosciute forme di gestione autonoma della rete idrica consortile non afferenti a canali primari. Le autonomie curano la gestione ordinaria della rete loro affidata e possono avere in gestione opere per la derivazione, l'adduzione e la distribuzione dell'acqua e quelle per il recupero, il reimpiego e lo smaltimento delle colature e delle acque di supero.
2. Il Consiglio d'Amministrazione approva un Regolamento delle autonomie con cui fissa le procedure di istituzione, riconoscimento e coordinamento delle autonomie stesse.

CAPO III - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 28 - Norma transitoria

1. Sino all'approvazione dei regolamenti e dei piani previsti dal presente Statuto continuano ad applicarsi i regolamenti ed i piani del Consorzio di bonifica vigenti. Nel caso di norme regolamentari in conflitto tra loro trova applicazione il regolamento o piano approvato in data più recente.

Allegato A - Territorio Consortile

Il territorio del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi è ricompreso nel comprensorio di bonifica n. 2 come definito con il provvedimento di ripermimetrazione adottato dalla Giunta di Regione Lombardia con D.g.r. n. IX/2994 del 8.02.2012 e successive modifiche e integrazioni.

I confini del comprensorio sono i seguenti:

partendo a nord ovest, dall'intersezione tra il confine del Comune di Leggiuno e la Comunità Montana Valli del Verbano il confine segue verso est, il perimetro meridionale delle Comunità Montane Valli del Verbano e del Piambello, il confine nazionale Italia-

Svizzera il perimetro meridionale delle Comunità Montane Lario Intelvese, Triangolo Lariano e Lario Orientale-Valle San Martino fino all'intersezione con il confine del Comune di Brivio in corrispondenza del fiume Adda; verso Sud il corso del fiume Adda sino allo sbarramento della centrale di Cassano d'Adda e lo stesso fino alla sponda destra. Da qui linea retta fino a via Sant'Antonio, la stessa strada poi la via Alzaia del Naviglio Martesana sino alla bocca della roggia Casati-Caldara; detta roggia sino alla linea ferroviaria Milano-Venezia, poi via per Trecella, S.P. 104, via San Rocco, via Padre Carmelo De Ponti in Comune di Truccazzano; a seguire la S.P. 39 Diramazione 1, la S.P. 39 detta "Della Cerca" sino alla confluenza dei fontanili Calandrone e Oca; un tratto dell'Oca, il limite tra i fogli catastali n. 7 e n.10 di Settala, risalendo verso nord fino alla strada stradaccia, continuando verso ovest la suddetta strada, il limite tra i fogli catastali 8 e 13 di Settala fino al confine con il comune di Pantigliate, il confine del comune di Pantigliate fino al fontanile Tombone o Gavazza fino alla strada Cerca; detta strada sino alla vecchia Strada Paullese; quest'ultima sino al colatore Addetta; il colatore Addetta (ciglio destro) sino alla confluenza con il fiume Lambro; il fiume Lambro fino alla confluenza con il fiume Po; il fiume Po, verso ovest, proseguendo nel fiume Ticino sino a Somma Lombardo a chiusura del perimetro.

L'Est Ticino Villoresi ha quindi una superficie territoriale complessiva di 391.348 ettari circa. La delimitazione vigente e l'elenco dei comuni appartenenti al territorio consortile è riportato nella cartografia e negli elenchi seguenti:

Provincia di Como

Albiolo, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Appiano Gentile, Arosio, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Bregnano, Brenna, Bulgarograsso, Cabiato, Cadorago, Cantù, Capiago Intimiano, Carbonate, Carimate, Carugo, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelnuovo Bozzente, Cermenate, Cirimido, Colverde, Como, Cucciago, Faloppio, Fenegrò, Figino Serenza, Fino Mornasco, Grandate, Guanzate, Inverigo, Lambrugo, Limido Comasco, Lipomo, Locate Varesino, Lomazzo, Luisago, Lurago d'Erba, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Mariano Comense, Maslianico, Merone, Monguzzo, Montano Lucino, Montorfano, Mozzate, Novedrate, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Orsenigo, Roderò, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, San Fermo della Battaglia, Senna Comasco, Solbiate con Cagno, Turate, Uggiate-Trevano, Valmorea, Veniano, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia.

Provincia di Lecco

Airuno, Annone di Brianza, Barzago, Barzanò, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Casatenovo, Cassago Brianza, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Costa Masnaga, Cremella, Dolzago, Garbagnate Monastero, Imbersago, La Valletta Brianza, Lomagna, Merate, Missaglia, Molteno, Montevecchia, Monticello Brianza, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d'Adda, Robbiate, Rogeno, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Verderio, Viganò.

Provincia di Lodi

Casale Lodi, Caselle Lurani, Castiraga Vidardo, Graffignana, Marudo, Salerano sul Lambro, Sant'Angelo Lodigiano, Valera Fratta.

Provincia di Milano

Abbiategrosso, Albairate, Arconate, Arese, Arluno, Assago, Baranzate, Bareggio, Basiglio, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bernate Ticino, Besate, Binasco, Boffalora sopra Ticino,

Bollate, Bresso, Bubbiano, Buccinasco, Buscate, Bussero, Busto Garolfo, Calvignasco, Cambiago, Canegrate, Carpiano, Carugate, Casarile, Casorezzo, Cassano d'Adda, Cassina De Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesate, Cinisello Balsamo, Cisliano, Cologno Monzese, Colturano, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cuggiono, Cusago, Cusano Milanino, Dairago, Gaggiano, Garbagnate Milanese, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Gudo Visconti, Inveruno, Inzago, Lacchiarella, Lainate, Legnano, Liscate, Locate di Triulzi, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Masate, Mediglia, Melegnano, Melzo, Mesero, Milano, Morimondo, Motta Visconti, Nerviano, Nosate, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Ossona, Ozzero, Paderno Dugnano, Pantigliate, Parabiago, Pero, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano Milanese, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rodano, Rosate, Rozzano, San Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San Giorgio su Legnano, San Giuliano Milanese, San Vittore Olona, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Settala, Settimo Milanese, Solaro, Trezzano Rosa, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull'Adda, Tribiano, Truccazzano, Turbigo, Vanzaghella, Vanzago, Vaprio d'Adda, Vermezzo con Zelo, Vernate, Vignate, Villa Cortese, Vimodrone, Vittuone, Zibido San Giacomo.

Provincia di Monza e della Brianza

Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Cornate d'Adda, Correzzana, Desio, Giussago, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Seregno, Seveso, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate.

Provincia di Pavia

Albuzzano, Badia Pavese, Bascapè, Battuda, Belgioioso, Bereguardo, Borgarello, Bornasco, Casorate Primo, Ceranova, Certosa di Pavia, Chignolo Po, Copiano, Corteolona e Genzone, Costa De' Nobili, Cura Carpignano, Filighera, Gerenzago, Giussago, Inverno e Monteleone, Landriano, Lardirago, Linarolo, Maghero, Marcignago, Marzano, Miradolo Terme, Monticelli Pavese, Pavia, Pieve Porto Morone, Rognano, Roncaro, San Genesio e Uniti, San Zenone al Po, Sant'Alessio con Vialone, Santa Cristina e Bissone, Siziano, Spessa, Torre d'Arese, Torre d'Isola, Torre De' Negri, Torrevecchia Pia, Trivulzio, Trovo, Valle Salimbene, Vellezzo Bellini, Vidigulfo, Villanterio, Vistarino, Zeccone, Zerbo.


Provincia di Varese

Albizzate, Angera, Arsago Seprio, Azzate, Barasso, Bardello, Besnate, Besozzo, Biandronno, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brunello, Buguggiate, Busto Arsizio, Cadrezzate con Osmate, Cairate, Caravate, Cardano al Campo, Carnago, Caronno Pertusella, Caronno Varesino, Casale Litta, Casciago, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castellanza, Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Cavarina con Premezzo, Cazzago Brabbia, Cislago, Comabbio, Comerio, Crosio Della Valle, Daverio, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Gerenzano, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla

Minore, Gornate Olona, Inarzo, Ispra, Jerago con Orago, Leggiuno, Lonate Ceppino, Lonate Pozzolo, Lozza, Luvinate, Malgesso, Malnate, Marnate, Mercallo, Monvalle, Morazzone, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Origgio, Ranco, Samarate, Sangiano, Saronno, Sesto Calende, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Sumirago, Taino, Ternate, Tradate, Travedona – Monate, Uboldo, Varano Borghi, Varese, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Vergiate, Vizzola Ticino.

Allegato B - Territorio Consortile - Distretti

ALLEGATO A - TERRITORIO CONSORTILE



CHIAVICA
DEL REALE

ALLEGATO B - TERRITORIO CONSORTILE E DISTRETTI

